



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 74

del 27/07/2022

OGGETTO: **ATTO RICOGNITIVO E DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI EMPOLI E LA SOCIETA VITRUM SRL PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI CUI ALLA SCHEDA NORMA 1.2, POSTO IN EMPOLI, IN VIA G. DA EMPOLI, VIA CURTATONE E MONTANARA, VIA TRIPOLI E VIA RICASOLI. VARIANTE AL PUA AI SENSI DELL'ART. 112 DELLA LRT 65/2014. APPROVAZIONE**

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 18:25 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA		X	DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS		X	CHIAVACCI GABRIELE	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO		X
FARAONI ANDREA		X			

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 21 - Assenti n° 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: ROVAI VIOLA, RAMAZZOTTI ROSSANO, MASI LEONARDO

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

- In data 21.07.2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43, il Piano Attuativo PUA 1.2, all'interno del quale sono ricompresi i terreni posti in Empoli in Via G. Da Empoli, via Curtatone e Montanara, Via Tripoli e via Ricasoli, oggi di proprietà della Società Vitrum srl, subentrata come Soggetto Attuatore alla società Cooperativa Edificatrice Ricasoli Soc. Coop. A r.l. in forza di specifico atto di acquisto stipulato in data 25.09.2018;
- In data 16.01.2018 la società Cooperativa Edificatrice Ricasoli Soc. Coop. A r.l. ha sottoscritto con il Comune di Empoli, ai rogiti del Notaio Francesca D'Ambrosi di Prato, la convenzione per l'attuazione del PUA, rep. n. 50235, raccolta n. 25758, registrata ad Prato il 29.01.2018 al n. 1017 serie 1T e trascritta nei RR.II. di Firenze il 29.01.2018 al n. 2690 di reg. particolare;
- In data 25.09.2018, in virtù dell'atto di acquisto sopra richiamato, la società Vitrum srl è subentrata a pieno titolo nei diritti e negli impegni assunti dalla società Cooperativa Edificatrice Ricasoli Soc. Coop. A r.l. assumendosi la qualifica di Soggetto Attuatore del PUA 1.2 nei confronti del Comune di Empoli;
- Con successivo atto, sempre ai rogiti del Notaio Francesca D'Ambrosi di Prato del 10.02.2020, repertorio n. 53009, registrato a Prato il 18.02.2020 al n. 2146 serie 1T, su richiesta della società Vitrum srl, sono stati modificati ed integrati gli impegni assunti con atto del 29.01.2018;
- Nella citata convenzione, nelle premesse, ai punti VI) e VII) si dava atto che:
 - la zona oggetto del PUA approvato era inserita dal Piano regionale di Bonifica delle Aree Inquinare della regione Toscana del luglio 1992, come “*area industriale dismessa con piano a medio termine*”, per cui qualsiasi intervento era subordinato all'attuazione delle opportune operazioni di bonifica;
 - il Piano di Caratterizzazione per la bonifica era stato presentato all'Ufficio Ambiente del Comune di Empoli in data 24 luglio 2002 ed era in corso di aggiornamento alla luce delle nuove normative entrate in vigore;
- Sempre in convenzione, al punto b) dell'art. 2, il Soggetto Attuatore si impegnava, tra l'altro:
 - ad eseguire, prioritariamente, l'intervento di bonifica dell'area;
 - ad ottenere il relativo certificato di bonifica;
 - a garantire il pieno rispetto dell'articolo 4 – Utilizzazione edilizia dell'area, come di seguito riportato:

“L'utilizzazione edilizia dell'area è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica dell'area e potrà avvenire previo rilascio di uno o più titoli edilizi, anche



per parti funzionalmente autonome dei complessi immobiliari, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PIANO DI RECUPERO e dalle Norme tecniche ad esso allegato. Sono comunque ammessi gli interventi necessari alla bonifica del sito, compresa la demolizione selettiva delle soprastanti strutture edilizie. Fino alla avvenuta bonifica non è ammessa alcuna trasformazione ad eccezione di quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie interessate ovvero ad assicurare i requisiti minimi di agibilità.”.

Rilevato che:

- l'area occupata dallo stabilimento industriale Ex Vitrum, posta tra Via B. Ricasoli, Via Giovanni da Empoli e Via Curtatone e Montanara continua ad essere inserita nell'Anagrafe dei siti da bonificare, con codice FI049, e che è ancora classificata come un sito “*a medio termine*” nel Piano Provinciale dei rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti contaminati, pubblicato sul B.U.R.T. n. 26, parte II supplemento 119 del 30/06/2004;
- l'iter amministrativo del procedimento di bonifica, è stato avviato nel 2002 in regime di D.Lgs. 22/97, ai sensi del DM 471/99, e è proseguito successivamente sulla base delle procedure e dei criteri stabiliti dalla Parte IV- Titolo V del D.lgs 152/06;
- il Piano di Caratterizzazione, presentato all'Ufficio Ambiente del Comune di Empoli in data 24 luglio 2002, è stato approvato con determina dirigenziale n. 1549 del 19.12.2007 e poi successivamente aggiornato e approvato in base ai disposti dell'Allegato 2 al Testo Unico Ambientale con la determinazione dei parametri sito-specifici, con D.D. n. 868 del 25/06/2018 e, infine, integrato con determina dirigenziale n. 1524 del 04.12.2019;

Preso atto che:

- le indagini di caratterizzazione sono state condotte nel luglio 2020;
- in data 15/02/2021 (nostro prot. 10196/2021) è pervenuta via pec la documentazione tecnica inerente gli esiti del Piano di Caratterizzazione;
- in data 25/01/2022 è pervenuto il documento di Analisi di Rischio, assunto al prot. 5059/2022;
- con determina dirigenziale n. 458 del 19.04.2022 è stata approvata la documentazione tecnica inerente l'Analisi di Rischio sito specifica dell'area, assunta al protocollo n. 5059/2022 e successivamente integrata (prot. n. 18201/2022), approvando le Concentrazioni Soglie di Rischio (CSR) ivi indicate per la matrice di suolo;
- l'iter del procedimento di bonifica è stato concluso ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.lgs 152/2006, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite;



Dato atto che:

- l'area è soggetta a ristrutturazione urbanistica tramite Piano di recupero, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, che prevede una futura destinazione dell'area assimilabile al residenziale (UTOE 1 – La città compatta, in Zona territoriale omogenea B, negli Ambiti: Zone di recupero - Br e Ambiti: Parcheggi (ambiti di attrezzature e servizi)
- il modello concettuale definitivo del sito è basato sulle previsioni di scavo del progetto edilizio che prevede la realizzazione di un immobile con locali interrati destinati a parcheggio e, di conseguenza, la movimentazione di terre e riporti fino alla profondità di 4.5m e, per le aree superficiali circostanti l'immobile, ad oggi presenti, per lo spessore di 1 metro e successivo ripristino con materiale conforme;
- le simulazioni dell'Analisi di Rischio, predisposta dal proponente ai sensi del D.Lgs. 152/06, sono state condotte nei due scenari futuri, denominati “Scenario Edificato”, relativo all'area ove verranno eseguiti gli scavi fino alla profondità di 4.5 m per la realizzazione dell'immobile e del relativo parcheggio interrato, e “Scenario Esterno” per l'area perimetrale, ove verrà eseguito uno scavo di circa 1 metro, che sarà ripristinato con materiale conforme alle CSC di cui alla Tabella 1 Colonna A, per la realizzazione delle aree a verde, degli accessi e dei parcheggi a raso;

Preso atto che:

- a seguito delle modifiche legislative intervenute e delle nuove modalità procedurali previste, l'utilizzazione edilizia dell'area potrà avvenire o a seguito della certificazione di avvenuta bonifica della medesima o con presa d'atto di non necessità d'intervento ovvero della corretta conclusione del procedimento e dovranno essere rispettate le previsioni di scavo del progetto edilizio, alla base del modello concettuale;
- solo qualora vi siano variazioni delle previsioni di scavo, ovvero intervengano altri fattori che possano modificare le caratteristiche degli scenari scelti, dovrà essere valutata la necessità di aggiornamento del modello concettuale definitivo del sito con conseguente rimodulazione dell'Analisi di Rischio;
- in quest'ultimo caso e sempre ove si vada a modificare le condizioni antropiche-ambientali, di vincolo e di destinazione d'uso del sito utilizzate per Analisi di Rischio sito specifica, dovrà essere riattivata la procedura di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/06.”

Rilevato che, alla luce di quanto evidenziato, la società Vitrum srl ha presentato specifica istanza (prot. n. 49293 del 14.07.2022), chiedendo al Comune di prendere atto, con specifico atto ricognitivo, di quanto adempiuto in relazione al procedimento



di bonifica, e di modificarne in parte i contenuti, dando atto altresì delle prescrizioni che sono state impartite;

Che, nello specifico, la Società Vitrum srl ha richiesto:

1. - In merito alla Convenzione sottoscritta, di modificare:
 - a) il **punto b) dell'art. 2 – Obblighi del Soggetto Attuatore della Convenzione**, ai rogiti del Notaio Francesca D'Ambrosi di Prato, rep. n. 50235, raccolta n. 25758, registrata a Prato il 29.01.2018 al n. 1017 serie 1T e trascritta nei RR.II. di Firenze il 29.01.2018 al n. 2690 di reg. particolare, modificata in data 10.02.2020 con atto ai rogiti del medesimo Notaio, repertorio n. 53009, registrato a Prato il 18.02.2020 al n. 2146 serie 1T, che così recita *“ad eseguire prioritariamente l'intervento di bonifica dell'area e ad ottenere il relativo certificato di bonifica”*, nel modo che segue: *“a portare avanti il procedimento di bonifica fino alla sua conclusione, fermo restando l'obbligo, in caso di modifica delle condizioni antropiche-ambientali e di destinazioni d'uso del sito, utilizzate per l'Analisi di Rischio sito specifica, di riattivare la procedura di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006”*;
 - b) **l'art. 4 - – Utilizzazione edilizia dell'area**, che così recita: *“L'utilizzazione edilizia dell'area è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica dell'area e potrà avvenire previo rilascio di uno o più titoli edilizi, anche per parti funzionalmente autonome dei complessi immobiliari, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PIANO DI RECUPERO e dalle Norme tecniche ad esso allegato. Sono comunque ammessi gli interventi necessari alla bonifica del sito, compresa la demolizione selettiva delle soprastanti strutture edilizie. Fino alla avvenuta bonifica non è ammessa alcuna trasformazione ad eccezione di quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie interessate ovvero ad assicurare i requisiti minimi di agibilità. (omissis)”*, sostituendolo nel modo che segue *“L'utilizzazione edilizia dell'area è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica dell'area o alla presa d'atto di non necessità d'intervento ovvero alla corretta conclusione del procedimento e potrà avvenire previo rilascio di uno o più titoli edilizi, anche per parti funzionalmente autonome dei complessi immobiliari, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PIANO DI RECUPERO e dalle Norme tecniche ad esso allegato. Sono comunque ammessi gli interventi necessari alla bonifica del sito, compresa la demolizione selettiva delle soprastanti strutture edilizie.”*

Nel rispetto del piano urbanistico approvato con deliberazione n. 43 del 21.07.2014 e a completamento della proposta di modifica, la società Vitrum srl ha altresì richiesto:



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

2. - di poter realizzare i balconi come da schemi tipologici allegati (all. 01 e 02) ad altezza di 3,50 mt da retro marciapiede, su tutti i fronti stradali, anche sui fronti di Via Curtatone e Montanara e di Via Giovanni da Empoli, e non solo come già previsto in corrispondenza del fronte via B. Ricasoli e di via Tripoli, e quindi di poter modificare l'art. 6 delle NTA, come da allegato (Estratto NTA art. 6 – vigente, sovrapposto, modificato) e questo, al fine di rendere tutti i prospetti architettonicamente più armoniosi ed uniformarne le caratteristiche stilistiche, precisando che :
 - ✓ gli edifici inseriti nel PUA non si affacciano direttamente sulla strada pubblica, bensì su spazi pedonali attrezzati con aiuole verdi, aree di sosta con sedute, dove non è possibile il transito di mezzi;
 - ✓ l'unico accesso carrabile alla corte interna, accessibile ai mezzi di soccorso, o a mezzi di dimensioni superiori a quelle di una macchina, avviene sul lato del parcheggio pubblico posto su via Ricasoli, nel cui percorso di accesso non si trovano oggetti ad altezze inferiori a 5,00 ml.;
3. – di poter modificare/integrare due aspetti contenuti nell'art. 8 delle NTA, come da allegato (Estratto NTA art. 8 – vigente, sovrapposto, modificato), al fine di:
 - ✓ garantire l'accesso dalla strada pubblica anche per le unità immobiliare con destinazione direzionale poste al piano terra;
 - ✓ ampliare la cromia dei prospetti esterni ed ottenere un miglior risultato compositivo dell'intero intervento;

Ravvisata infine la necessità di correggere un mero errore materiale contenuto all'art. 1, punto 1.7, della convenzione, in quanto non corrispondente ai dettami legislativi regionali in materia di corresponsione del contributo concessorio e, precisamente:

4. - Il punto 1.7 dell'art. 1 che prevede che il contributo concessorio, comprensivo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione debba essere corrisposto (fatto salvo lo scomputo) dal Soggetto Attuatore *al momento della presentazione* degli atti abilitativi, mentre la legge regionale n. 65/2014, all'art. 190 comma 1, prevede che la corresponsione debba avvenire *all'atto del ritiro* del permesso di costruire;

Preso atto che la società Vitrum srl ha presentato, in allegato all'istanza sopra citata, a firma dell'Architetto Fabio Alderotti, i seguenti documenti:

- Proposta di modifica
- Relazione tecnica
- Estratto NTA – art. 6 (vigente, sovrapposto, modificato)
- Estratto NTA – art. 8 (vigente, sovrapposto, modificato)
- **All. 01** - Schemi tipologici edifici posti in via B. Ricasoli e di via Tripoli



- **All.02** - Schemi tipologici edifici posti in via di Via Curtatone e Montanara e di Via Giovanni da Empoli;

Che la presente variante rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 112 "Particolari varianti ai piani attuativi" di cui alla LRT 65/2014, in quanto non modifica la superficie edificabile, i volumi degli edifici, il perimetro del piano Urbanistico Attuativo approvato, non comporta riduzione complessiva degli standard previsti nel PUA nè superamento delle altezze massime previste nel PUA;

Tutto quanto premesso e considerato,

Vista la richiesta formulata dalla società Vitrum srl e la documentazione sopra richiamata;

Visto, altresì, lo schema di convenzione (**allegato A**), predisposto a modifica degli impegni assunti con la convenzione stipulata in data 16.01.2018, ai rogiti del Notaio Francesca D'Ambrosi di Prato, per l'attuazione del PUA scheda norma 1.2, rep. n. 50235, raccolta n. 25758, registrata a Prato il 29.01.2018 al n. 1017 serie 1T e trascritta nei RR.II. di Firenze il 29.01.2018 al n. 2690 di reg. particolare e successivamente modificato con atto ai rogiti del medesimo Notaio in data 10.02.2020, repertorio n. 53009, registrato a Prato il 18.02.2020 al n. 2146 serie 1T;

Ravvisata la opportunità di accogliere tutte le richieste avanzate dalla società Vitrum srl e di correggere l'errore materiale contenuto al punto 1.7 dell'art. 1 della sopra richiamata Convenzione;

Presto atto:

Che la variante in oggetto è stata sottoposta all'attenzione delle competenti Commissioni consiliari;

Che si sono formati i presupposti per la sua approvazione, in conformità ai disposti di cui all'art. 112 della LRT 65/2014;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della proposta di variante in oggetto;

Richiamati

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge regionale Toscana sul governo del territorio n. 65/2014;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso,



ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i., dal Dirigente del Settore Politiche Territoriali – Ing. Alessandro Annunziati, che si allega alla presente deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto, legalmente rese dai Consiglieri presenti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

Con il seguente esito delle votazioni:

Presenti al voto n. 21
Favorevoli n. 18
Contrari n. 2 (Cioni B, Masi)
Astenuti n. 1 (Baldi)

d e l i b e r a

1. Di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa:
 - la modifica del **punto b) dell'art. 2 – Obblighi del Soggetto Attuatore della Convenzione**, ai rogiti del Notaio Francesca D'Ambrosi di Prato, rep. n. 50235, raccolta n. 25758, registrata a Prato il 29.01.2018 al n. 1017 serie 1T e trascritta nei RR.II. di Firenze il 29.01.2018 al n. 2690 di reg. particolare, modificata in data 10.02.2020 con atto ai rogiti del medesimo Notaio, repertorio n. 53009, registrato a Prato il 18.02.2020 al n. 2146 serie 1T, che così recita *“ad eseguire prioritariamente l'intervento di bonifica dell'area e ad ottenere il relativo certificato di bonifica”*, nel modo che segue: *“a portare avanti il procedimento di bonifica fino alla sua conclusione, fermo restando l'obbligo, in caso di modifica delle condizioni antropiche-ambientali e di destinazioni d'uso del sito, utilizzate per l'Analisi di Rischio sito specifica, di riattivare la procedura di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006”*



- la modifica dell'**art. 4 - Utilizzazione edilizia dell'area**, che così recita:
“L'utilizzazione edilizia dell'area è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica dell'area e potrà avvenire previo rilascio di uno o più titoli edilizi, anche per parti funzionalmente autonome dei complessi immobiliari, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PIANO DI RECUPERO e dalle Norme tecniche ad esso allegato. Sono comunque ammessi gli interventi necessari alla bonifica del sito, compresa la demolizione selettiva delle soprastanti strutture edilizie. Fino alla avvenuta bonifica non è ammessa alcuna trasformazione ad eccezione di quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie interessate ovvero ad assicurare i requisiti minimi di agibilità. (omissis)”, sostituendolo nel modo che segue: “L'utilizzazione edilizia dell'area è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica dell'area o alla presa d'atto di non necessità d'intervento ovvero alla corretta conclusione del procedimento e potrà avvenire previo rilascio di uno o più titoli edilizi, anche per parti funzionalmente autonome dei complessi immobiliari, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PIANO DI RECUPERO e dalle Norme tecniche ad esso allegato. Sono comunque ammessi gli interventi necessari alla bonifica del sito, compresa la demolizione selettiva delle soprastanti strutture edilizie.”
- la modifica all'art. 6 NTA vigente, come da allegato **“Estratto NTA – art. 6 vigente, sovrapposto, modificato”**, al fine di poter realizzare i balconi come da schemi tipologici allegati (tav. 01 e 02) ad altezza di 3,50 mt da retro marciapiede, su tutti i fronti stradali, anche sui fronti di Via Curtatone e Montanara e di Via Giovanni da Empoli, e non solo in corrispondenza del fronte via B. Ricasoli e di via Tripoli e questo, per rendere tutti prospetti architettonicamente più armoniosi ed uniformarne le caratteristiche stilistiche;
- la modifica all'art. 8 NTA vigente, come da allegato **“Estratto art. 8 NTA – vigente, sovrapposto, modificato”**, al fine di garantire l'accesso dalla strada pubblica anche per le unità immobiliare con destinazione direzionale poste al piano terra e ampliare la cromia dei prospetti esterni per ottenere un miglior risultato compositivo dell'intero intervento;
- la correzione dell'errore materiale contenuto **all'art. 1, punto 1.7**, della convenzione, in quanto non corrispondente ai dettami legislativi regionali in materia di corresponsione del contributo concessorio e, quindi modifica del punto 1.7 dell'art. 1 CONTRIBUTO CONCESSORIO, che così recita: *“il contributo, comprensivo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione che dovrà essere corrisposto (fatto salvo lo scomputo) dal Soggetto Attuatore al momento della presentazione degli atti abilitativi”, nel seguente modo: “CONTRIBUTO CONCESSORIO: il contributo, comprensivo*



di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione che dovrà essere corrisposto (fatto salvo lo scomputo) dal Soggetto Attuatore all'atto del ritiro del permesso di costruire”;

3. Di approvare, in conseguenza del punto 2., la presente variante redatta ai sensi dell'art. 112 della LRT 65/2014, che si compone di tutta la documentazione allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e, precisamente:
 - Proposta di modifica
 - Relazione tecnica
 - Estratto NTA – art. 6 (vigente, sovrapposto, modificato)
 - Estratto NTA – art. 8 (vigente, sovrapposto, modificato)
 - **All. 01** - Schemi tipologici edifici posti in via B. Ricasoli e di via Tripoli
 - **All.02** - Schemi tipologici edifici posti in via di Via Curtatone e Montanara e di Via Giovanni da Empoli;
4. Di approvare lo schema di convenzione, a parziale modifica degli impegni assunti con Convenzione stipulata in data 16.01.2018, ai rogiti del Notaio Francesca D'Ambrosi di Prato, per l'attuazione del PUA scheda norma 1.2, rep. n. 50235, raccolta n. 25758, registrata a Prato il 29.01.2018 al n. 1017 serie 1T e trascritta nei RR.II. di Firenze il 29.01.2018 al n. 2690 di reg. particolare e successivamente modificato con atto ai rogiti del medesimo Notaio in data 10.02.2020, repertorio n. 53009, registrato a Prato il 18.02.2020 al n. 2146 serie 1T (**all. A**);
5. Di dare atto che la presente deliberazione comprensiva dei relativi allegati sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”;
6. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di sottoscrivere quanto prima la convenzione a modifica e consentire la piena attuazione del PUA 1.2;

Con successiva votazione e con voti :

Presenti al voto	n. 21
Favorevoli	n. 20
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 1 (Baldi)



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====